

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1873

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2007

Nuove norme in materia di travisamento in luogo pubblico

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale formulazione della norma di pubblica sicurezza (articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152) che vieta «l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo» si rivela non sufficientemente chiara per una efficace applicazione.

Per un verso, infatti, si assiste troppo spesso alla sua disapplicazione, per ragioni più politiche che giuridiche, in talune manifestazioni pubbliche dal carattere aggressivo, dove l'uso di caschi è proprio quello che la norma voleva impedire, e non è certo in nessun modo giustificato.

In questo caso, il problema non è l'interpretazione della norma.

Ma quando, sempre più spesso, si osservano persone, generalmente donne, in luogo pubblico con il volto coperto per presunte questioni tradizionali o religiose, il problema è anche cosa si intenda per giustificato motivo. Una chiarificazione è a questo punto necessaria, per evitare la totale inefficacia della norma.

A tal fine, il presente disegno di legge esplicita alcune situazioni specificando se esse siano o non siano da considerarsi «giustificato motivo», lasciando gli altri casi all'interpretazione degli organi competenti.

Si è ritenuto inoltre di ridurre le pene al fine di renderle più applicabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«È vietato in luogo pubblico l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona senza giustificato motivo. Costituiscono giustificato motivo stati patologici opportunamente certificati, l'uso di caschi protettivi alla guida di motoveicoli, l'uso di apparati di sicurezza nello svolgimento dei lavori che lo rendano necessario, l'uso di passamontagna o simili con temperature inferiori ai 4 gradi Celsius, nonchè l'uso di maschere in luoghi aperti al pubblico nei periodi dell'anno e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Non costituiscono giustificato motivo esigenze legate a motivazioni etiche, religiose, politiche o sociali, o l'asserita tutela del pudore.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 600 euro. Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento è funzionale alla commissione di altri reati».

2. All'articolo 85, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole «da lire 20.000 a lire 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 40 a euro 400».

